




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Office of Communications OFCOM



.swiss/RP

Regolamento

per

la registrazione dei nomi di dominio .swiss

Edizione 4: 2024

Entrata in vigore: 24.04.2024

Indice

1	In generale	3
1.1	Campo d'applicazione	3
1.2	Abbreviazioni.....	3
1.3	Definizioni.....	3
2	Accettazione del presente regolamento	5
3	Requisiti per la registrazione	5
3.1	Regole di sintassi	5
3.2	Requisiti generali in materia di eleggibilità.....	5
3.3	Requisiti particolari in materia di eleggibilità per determinate denominazioni o categorie di denominazioni	6
4	Denominazioni riservate	8
4.1	Denominazioni riservate, come richiesto dall'ICANN	8
4.2	Denominazioni riservate dal gestore del registro.....	8
5	Processo di attribuzione	8
5.1	Periodo di pubblicazione	8
5.2	Composizione delle controversie	8
6	Mandati di nomina	9
7	Uso del vostro nome di dominio .swiss	10
8	Rifiuto, revoca e sospensione	11
9	Blocco del vostro nome di dominio .swiss	12
10	Dati personali	13
11	Responsabilità del richiedente.....	15
12	Composizione delle controversie.....	15
12.1	Procedura di revisione generale	15
12.2	Procedura di composizione delle controversie dell'ICANN.....	15
13	Modifica del presente regolamento	16
14	Legislazione e giurisdizione applicabili	16

1 In generale

1.1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità che disciplinano la registrazione dei nomi di dominio .swiss.

1.2 Abbreviazioni

stringa ACE	ASCII (American Standard Codes for Information Interchanges) Compatible Encoding-String
ccTLD	Country code Top-Level domain, dominio di primo livello con codice del Paese
DNS	Domain Name System, sistema dei nomi di dominio
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
IANA IDN	Internet Assigned Numbers Authority internationalized domain names
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ente incaricato della gestione mondiale degli indirizzi Internet)
ISO	International Organisation for Standardisation, Organizzazione internazionale per la standardizzazione
UFCOM	Ufficio federale delle comunicazioni
TLD	Top-Level Domain, dominio di primo livello
UDRP	Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
URS	Uniform Rapid Suspension System

1.3 Definizioni

Centro di registrazione accreditato	centro di registrazione accreditato dall'ICANN che ha concluso un contratto (contratto di centro di registrazione; Registry-Registrar Agreement) con il gestore del registro ed è autorizzato a registrare i nomi di dominio di primo livello (TLD) .swiss;
Denominazione a carattere generico	designazione che si riferisce a, o descrive in modo generale, una categoria o una classe di beni, servizi, persone, gruppi, organizzazioni, prodotti, tecniche, settori o attività;
Richiedente, voi e vostro	soggetto che presenta o desidera presentare domanda di registrazione di un nome di dominio .swiss presso un centro di registrazione accreditato;
Contratto di gestore del registro	indica il contratto stipulato tra il gestore del registro e l'ICANN il 16 ottobre 2014, consultabile alla pagina https://www.icann.org/resources/agreement/swiss-2014-10-16-en
Dati di registrazione	sono tutte le informazioni necessarie per registrare il nome di dominio, nonché i dati completi e corretti per contattare le persone fisiche e giuridiche associate al nome di dominio;

Gestore del registro, noi e nostro	fa riferimento alla Confederazione Svizzera, Stato federale fondato sulle leggi della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, che opera quale ente responsabile per la gestione del dominio di primo livello .swiss;
Denominazione riservata	nel presente regolamento, nel senso attribuito dall'ICANN alla clausola 5 del contratto sul TLD .swiss che quest'ultimo ha stipulato con il gestore del registro. Sono pertanto inclusi tutti i nomi di dominio .swiss figuranti nell'elenco delle denominazioni riservate che non possono essere né registrate né attribuite.

2 Accettazione del presente regolamento

2.1 Se presentate domanda di registrazione per un nome di dominio .swiss, oppure richiedete o acconsentite a rinnovare il vostro nome di dominio, sarete tenuti legalmente a rispettare:

- a. il presente regolamento, aggiornato regolarmente dal gestore del registro;
- b. il contratto di registrazione fornito dal centro di registrazione accreditato presso il quale avete presentato domanda di registrazione del vostro nome di dominio .swiss (ossia l'organizzazione accreditata dall'ICANN e dal gestore del registro per fornire servizi di registrazione per i nomi di dominio .swiss);
- c. l'atto giuridico tramite il quale il gestore del registro attribuisce un nome di dominio;
- d. l'ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn; RS 784.104.2) e le eventuali modifiche del Consiglio federale svizzero, le prescrizioni tecniche e amministrative sul dominio Internet .swiss e le eventuali modifiche dell'UFCOM; e
- e. qualsiasi altra disposizione emanata dall'ICANN, e le sue modifiche successive.

2.2 In caso di incongruenze tra i testi sopraccitati, prevalgono l'ODIn e le eventuali modifiche del Consiglio federale svizzero, le prescrizioni tecniche e amministrative sul dominio Internet .swiss e le eventuali modifiche dell'UFCOM.

2.3 Spetta unicamente a voi determinare se la registrazione e l'utilizzazione del vostro nome di dominio .swiss rispettino in qualsiasi momento il presente regolamento e altri accordi e regolamenti di cui alla sezione 2.1 di cui sopra. In caso di mancato rispetto, voi sarete ritenuti i soli responsabili.

2.4 Non possiamo garantire di potervi accordare il nome di dominio .swiss richiesto, anche se dalla ricerca emerge che tale nome di dominio risulta disponibile al momento della vostra domanda.

3 Requisiti per la registrazione

3.1 Regole di sintassi

- a. Il vostro nome di dominio .swiss dovrà rispettare gli standard in materia di sintassi stabiliti dall'ICANN e dal gestore del registro e le prescrizioni tecniche e amministrative sul dominio Internet .swiss.
- b. Sono autorizzati tutti i caratteri elencati nella tabella IDN dell'IANA per il nome di dominio .swiss, pubblicata all'indirizzo <http://www.iana.org/domains/idn-tables>.
- c. Il vostro nome di dominio .swiss, o la stringa ACE corrispondente, deve avere da 3 a 63 caratteri autorizzati. Fanno eccezione i nomi dei Comuni politici o di località svizzeri composti di due caratteri e le abbreviazioni composte da due caratteri che designano i Cantoni svizzeri e che possono essere attribuiti agli enti pubblici in questione. Inoltre l'UFCOM può prevedere eccezioni per quel che concerne il numero minimo di caratteri se ciò è giustificato da un interesse pubblico preponderante.

3.2 Requisiti generali in materia di eleggibilità

Per registrare o rinnovare un nome di dominio .swiss, dovete soddisfare i requisiti seguenti:

- a. dovete essere un **ente o una persona fisica** con un **legame sufficiente con la Svizzera**. Questo è il caso se voi siete:
 - i. un ente pubblico o un'altra organizzazione di diritto pubblico svizzero,

- ii. un ente iscritto nel registro di commercio svizzero con la sede e un centro amministrativo effettivo in Svizzera, o
 - iii. un'associazione o una fondazione non iscritta nel registro di commercio svizzero la cui sede e un centro amministrativo effettivo si trovano in Svizzera, o
 - iv. una persona fisica domiciliata in Svizzera o di nazionalità svizzera;
- b. al momento della domanda, il nome di dominio richiesto appartiene a una delle categorie di denominazioni **disponibili per l'attribuzione**;
- c. l'uso previsto è conforme al diritto svizzero. Si sottolinea che se il nome di dominio è utilizzato per offrire prodotti o servizi oppure per fare della pubblicità per promuoverli, è indispensabile avere una sede e un centro amministrativo effettivo o un domicilio in Svizzera;
- d. si può legittimamente considerare che **esiste un rapporto oggettivo tra la denominazione richiesta e il richiedente o l'uso previsto del nome di dominio**.

Per le persone non fisiche, tale è in particolare il caso se il nome di dominio soddisfa una delle condizioni seguenti:

- i. contiene una denominazione sulla quale il richiedente detiene un diritto su un segno distintivo,
- ii. si riferisce a una denominazione oggettivamente legata allo Stato o alle sue attività, che è necessaria all'ente pubblico o all'organizzazione di diritto pubblico interessata,
- iii. contiene una denominazione geografica, una chiara variazione o abbreviazione di una denominazione sulla quale il richiedente detiene un diritto o un interesse legittimo, sulla quale il richiedente sembra detenere un diritto o un interesse legittimo agli occhi del pubblico, o al cui utilizzo il richiedente è autorizzato da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici o da altre organizzazioni di diritto pubblico interessati,
- iv. rispecchia una denominazione sulla quale il richiedente dispone di un interesse legittimo o che agli occhi del pubblico è associata a tale richiedente,

Per le persone fisiche, esiste un rapporto oggettivo quando il nome di dominio, oltre a una denominazione facoltativa scelta liberamente, contiene almeno una delle denominazioni seguenti:

- i. uno dei cognomi ufficiali o un altro cognome iscritto nel registro dello stato civile,
 - ii. un nome,
 - iii. una denominazione sulla quale il richiedente detiene un diritto su un segno distintivo,
 - iv. il cognome d'affinità, il cognome dell'unione domestica registrata, il nome ricevuto in seno a un ordine religioso o il nome d'arte con il quale la persona ha acquisito notorietà,
- e. la denominazione richiesta non corrisponde o non è affine a una denominazione a carattere generico, fatte salve le disposizioni relative al mandato di nomina del gestore del registro sancito alla clausola 6 del presente regolamento.

In via eccezionale, il gestore del registro può attribuire nomi di dominio che non soddisfano i requisiti di eleggibilità esposti in questa sezione, se l'attribuzione è giustificata dall'interesse della comunità svizzera.

3.3 Requisiti particolari in materia di eleggibilità per determinate denominazioni o categorie di denominazioni

Le seguenti denominazioni o categorie di denominazioni (nelle lingue nazionali della Svizzera e in inglese) possono essere attribuite (come nomi di dominio) unicamente secondo i seguenti criteri:

- a. le denominazioni (i) delle istituzioni federali e di unità dell'Amministrazione federale, i nomi dei consiglieri federali nonché quelli dei cancellieri della Confederazione, le denominazioni degli edifici ufficiali e le altre denominazioni legate allo Stato che figurano nell'elenco centrale delle denominazioni degne di protezione in qualità di nomi di dominio possono essere registrate unicamente a favore delle autorità pubbliche svizzere competenti per tali denominazioni;
- b. i nomi dei Cantoni, dei Comuni politici e di località svizzeri e le abbreviazioni composte da due caratteri che designano i Cantoni svizzeri possono essere registrati unicamente a favore delle autorità pubbliche svizzere competenti per tali denominazioni;

In caso di mancato accordo, le denominazioni omonime di Cantoni e Comuni sono attribuite al Comune politico interessato;

Chi registra un nome a due caratteri (lettera/lettera) nel dominio .swiss corrispondente a un ccTLD/codepoint (punto di codice) nella lista ISO3166-1 alpha 2 comprende e accetta che tale nome di dominio deve essere utilizzato in modo tale che non sembri né si implichi che il richiedente o le sue attività sono affiliati a un governo o un gestore di un dominio di primo livello con codice del Paese se tale affiliazione, sponsorizzazione o avallo non esiste.

Coloro che richiedono tali nomi di dominio comprendono e accettano che il gestore del registro può adottare misure per investigare e rispondere a qualsivoglia rapporto proveniente da agenzie governative e operatori ccTLD riguardo a comportamenti che causano confusione con il corrispondente codice del Paese in relazione all'uso di un dominio a due caratteri (lettera/lettera), e comprendono e accettano che tali misure possono influire sulla registrazione del nome di dominio in quanto possono portare alla sospensione o persino alla cancellazione di tale nome di dominio se il gestore del registro ritiene che sia stata violata qualsivoglia misura del presente regolamento;

- c. i nomi e le abbreviazioni delle organizzazioni internazionali protette dalla legislazione svizzera possono essere registrati unicamente a favore di queste organizzazioni.

4 Denominazioni riservate

Il gestore del registro può, e in certi casi deve, escludere dalla registrazione determinati nomi di dominio .swiss.

4.1 Denominazioni riservate, come richiesto dall'ICANN

L'ICANN fornisce un elenco delle categorie di nomi di dominio riservati che il gestore del registro deve escludere dalla registrazione, fatti salvi i casi descritti alla clausola 5 del contratto di gestore del registro.

4.2 Denominazioni riservate dal gestore del registro

Ci riserviamo, a nostra esclusiva discrezione, la facoltà di:

- a. non rendere disponibili per la registrazione determinati nomi di dominio o di permettere soltanto che questi siano attribuiti a certe condizioni;
- b. determinare il momento e le condizioni a cui i nomi di dominio possono essere registrati e/o come possano essere utilizzati.

Se un dominio a due caratteri (lettera/lettera) riservato è attribuito dal gestore del registro, a tale registrazione si applicheranno le condizioni esposte ai capoversi 3 e 4 della sezione 3.3 b) di cui sopra.

5 Processo di attribuzione

5.1 Periodo di pubblicazione

Una volta presentata la vostra domanda di registrazione per il nome di dominio .swiss, il gestore del registro la esaminerà e la pubblicherà per un periodo di 20 (venti) giorni ("periodo di pubblicazione" della domanda), salvo che la denominazione non sia disponibile o la domanda non sia palesemente conforme alle regole di sintassi e ai requisiti generali di eleggibilità di cui alla sezione 3 del presente regolamento. Durante questi 20 (venti) giorni del periodo di pubblicazione, altri richiedenti possono presentare domanda di registrazione per lo stesso nome di dominio.

5.2 Composizione delle controversie

Se durante il periodo di pubblicazione vengono presentate domande plurime soddisfacenti i requisiti di eleggibilità per lo stesso nome di dominio, quest'ultimo è attribuito secondo il seguente ordine di priorità:

- a. all'ente pubblico o all'organizzazione di diritto pubblico, in caso di concorrenza con richiedenti privati e se la denominazione richiesta risponde di per sé all'interesse pubblico;
- b. all'ente pubblico o all'organizzazione di diritto pubblico richiedente che prevede per il nome di dominio un utilizzo che, in confronto agli altri utilizzi previsti, apporta alla comunità svizzera un valore aggiunto chiaramente superiore; se nessun progetto soddisfa questo requisito e gli enti pubblici o le organizzazioni di diritto pubblico richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune, il gestore del registro rinuncia ad attribuire il nome di dominio;
- c. tra i richiedenti privati:
 - i. al richiedente che detiene un diritto su un segno distintivo corrispondente al nome di dominio interessato in caso di concorrenza con richiedenti che non beneficiano di un simile diritto;

- ii. al miglior offerente della vendita all'asta, se i richiedenti possiedono diritti su segni distintivi in concorrenza sul nome di dominio, a condizione che la tenuta dell'asta non appaia inappropriata alla luce delle circostanze o dei richiedenti interessati; il ricavato della vendita all'asta è versato alla Cassa federale;
- iii. se nessun richiedente possiede diritti su segni distintivi:
 - a una persona giuridica, se questa è in concorrenza con persone fisiche,
 - a chi ha presentato per primo una domanda di registrazione, se tutti i richiedenti prevedono di utilizzare questo nome di dominio per fini non commerciali,
 - al richiedente che prevede per il nome di dominio un utilizzo che, in confronto agli utilizzi previsti dagli altri richiedenti, apporta alla comunità svizzera un valore aggiunto chiaramente superiore; se nessun progetto soddisfa questo requisito e se i richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune, il gestore del registro subordina l'attribuzione a un'estrazione a sorte o a una vendita all'asta; il ricavato della vendita all'asta è versato alla Cassa federale.

6 Mandati di nominazone

6.1 I nomi di dominio corrispondenti o affini a denominazioni a carattere generico che presentano un interesse particolare per una parte o la totalità della comunità svizzera possono essere attribuiti unicamente tramite mandato di nominazone. Il gestore del registro può stilare e aggiornare una lista non esaustiva delle denominazioni o delle categorie di denominazioni interessate.

6.2 Il gestore del registro può attribuire nomi di dominio tramite mandato di nominazone:

- a. a seguito di un bando di concorso che deve rispettare i principi dell'oggettività, della non discriminazione e della trasparenza; o
- b. sulla base di una candidatura spontanea.

6.3 Il candidato a un nome di dominio che deve essere attribuito tramite mandato di nominazone deve:

- a. dimostrare che soddisfa le regole di sintassi e i requisiti di eleggibilità generali secondo la sezione 3 del presente regolamento (salvo la condizione di cui alla sezione 3.2 lett. e);
- b. dimostrare che rappresenta la totalità o una parte importante della comunità interessata dalla denominazione richiesta o che la candidatura beneficia del sostegno della totalità o di una parte importante di questa comunità;
- c. indicare gli eventuali nomi di dominio affini in tedesco, francese, italiano o inglese che il richiedente desidera inserire nel mandato di nominazone;
- d. dimostrare che l'utilizzo che prevede di fare del nome di dominio e le prestazioni o i servizi offerti in relazione con il nome vanno a beneficio della comunità interessata nel suo complesso;
- e. mostrare come intende vigilare sul rispetto delle esigenze sancite dal titolo 2 della legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (LPM, RS 232.11) per tutti i prodotti offerti tramite un nome di dominio la cui denominazione si riferisce a un prodotto, alle sue caratteristiche o a una categoria di prodotti;
- f. dimostrare in che misura il proprio progetto apporta un valore aggiunto alla comunità interessata e alla comunità svizzera;

- g. dimostrare che soddisfa le condizioni previste dal gestore del registro in relazione alle qualità fissate per il nome di dominio o il progetto desiderato;
- h. proporre un progetto di mandato di nominazione.

6.4 Il gestore del registro pubblica le candidature. Altri richiedenti possono presentare una domanda per lo stesso nome di dominio nei 20 (venti) giorni successivi alla pubblicazione.

6.5 In caso di candidatura plurima, il gestore del registro attribuisce il nome di dominio al candidato il cui progetto apporta alla comunità interessata e alla comunità svizzera un valore aggiunto chiaramente superiore a quello degli altri progetti.

6.6 Se il gestore del registro non è in grado di prendere una decisione secondo i criteri di cui alla sezione 6.5 e i candidati non riescono ad accordarsi su una candidatura unica o comune, il gestore del registro subordina l'attribuzione a un'estrazione a sorte o a una vendita all'asta; il ricavato dell'asta sarà versato nella cassa federale.

6.7 Un nome di dominio ottenuto tramite mandato di nominazione è attribuito per una durata determinata. Esso deve essere utilizzato. I reindirizzamenti sono consentiti solo verso altri nomi di dominio .swiss attribuiti in base al relativo mandato di nominazione.

6.8 Il gestore del registro fornisce i mandati di nominazione ai terzi che ne fanno richiesta; può anche metterli a disposizione nel quadro di una procedura di bando o pubblicarli in altro modo. Le clausole e gli allegati contenenti segreti commerciali non sono comunicati.

6.9 La disdetta di un mandato di nominazione da parte del gestore del registro è autorizzata in particolare se:

- a) il titolare non adempie più le condizioni di attribuzione o non rispetta le disposizioni del mandato; o
- b) il titolare non ha pagato le tasse dovute.

7 Uso del vostro nome di dominio .swiss

7.1 Siete interamente responsabili in qualsiasi momento per l'uso e il buon funzionamento del vostro nome di dominio.

7.2 Garantite che l'uso del vostro nome di dominio .swiss sia in qualsiasi momento:

- a. generalmente accettato in quanto legale secondo il diritto svizzero;
- b. finalizzato a promuovere la comunità svizzera, la sua immagine, i suoi interessi politici, economici, giuridici o culturali in Svizzera e nel mondo;
- c. basato sulla buona fede al momento della registrazione e in ogni momento successivo.

7.3 Pertanto, vi impegnate in particolare a:

- a. non usare il vostro nome di dominio in modo lesivo nei confronti di diritti di terzi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale nel senso più ampio possibile;
- b. non usare il vostro nome di dominio .swiss per l'invio di pubblicità commerciale indesiderata in contrasto con il diritto svizzero o i regolamenti ammessi per l'utilizzazione di Internet;
- c. non diffondere malware, operare abusivamente botnet, ricorrere al phishing e alla pirateria, violare i diritti di proprietà intellettuale, compiere atti fraudolenti, ingannevoli o di contraffazione, o qualsiasi altra attività contraria alla legislazione applicabile;

- d. non usare il vostro nome di dominio .swiss unicamente nell'intento di venderlo, rivenderlo o di trasferirlo in un certo qual modo a un terzo. Inoltre, non permetterete, contribuirete né aiuterete alcun terzo ad agire in questo senso; e
- e. non usare il vostro nome di dominio .swiss in modo tale che, secondo il gestore del registro, possa screditare o nuocere al nome, all'immagine o alla reputazione della Svizzera, della Confederazione Svizzera o ad altri enti pubblici svizzeri, alla comunità svizzera in generale o alle comunità svizzere interessate.

8 Rifiuto, revoca e sospensione

8.1 Il gestore del registro può, in qualsiasi momento, rifiutare, revocare o sospendere qualsiasi domanda o la registrazione di nomi di dominio nei casi seguenti, senza che il richiedente abbia diritto a un rimborso o indennizzo da parte del gestore del registro in seguito a tale rifiuto, revoca o sospensione:

- a. se la denominazione non soddisfa inizialmente o non riesce a soddisfare in un secondo tempo tutti i requisiti di cui alla sezione 3 del presente regolamento;
- b. se la denominazione scelta induce in errore o trae in inganno il pubblico;
- c. se da un esame sommario appare evidente che la denominazione scelta viola i diritti su un segno distintivo di terzi;
- d. se occorre conformarsi a qualsiasi decisione di un servizio per la composizione delle controversie, di un tribunale competente in materia, un tribunale arbitrale o un'autorità amministrativa o di perseguimento penale svizzera; o in caso di qualsiasi composizione delle controversie applicabile;
- e. se le caratteristiche e i valori su cui si fonda il nome di dominio si oppongono alla sua registrazione o al fatto che questo continui a rimanere registrato;
- f. se la denominazione scelta è contraria all'ordine pubblico svizzero, al buon costume o al diritto svizzero vigente;
- g. se una denominazione generica attribuita quale nome di dominio "regolare" dovrebbe piuttosto essere attribuita tramite mandato di nominazione; il beneficiario del mandato di nominazione versa al precedente titolare un indennizzo che include la totalità delle spese di registrazione e di gestione del nome di dominio revocato;
- h. se il nome di dominio contiene una denominazione geografica che presenta un interesse particolare per la totalità o una parte della comunità svizzera ed è richiesto da un ente pubblico o da un'altra organizzazione di diritto pubblico; in tal caso il richiedente versa al precedente titolare un indennizzo che include la totalità delle spese di registrazione e di gestione del nome di dominio revocato;
- i. se vi è motivo di supporre che il titolare abbia richiesto l'attribuzione o l'abbia registrato unicamente nell'intento di nuocere alla reputazione di chi possiede un interesse legittimo per questo nome o per un nome affine oppure alla reputazione di un prodotto o di un servizio affine a questo nome agli occhi del pubblico;
- j. se vi è motivo di supporre che il titolare abbia richiesto l'attribuzione o la registrazione nell'intento di trarre profitto dalla reputazione di chi possiede un interesse legittimo per questo nome o per un nome affine oppure dalla reputazione di un servizio o prodotto affini a questo nome agli occhi del pubblico;
- k. se il gestore del registro ritiene necessario evitare qualsiasi responsabilità da parte della Confederazione Svizzera e dei suoi collaboratori, funzionari, direttori, rappresentanti e impiegati;

- I. la persona fisica titolare non è di nazionalità svizzera e si reca all'estero; l'attribuzione di un nome di dominio può essere revocata alle seguenti condizioni:
 1. il titolare non si identifica correttamente o non indica un indirizzo postale valido in Svizzera entro 30 (trenta) giorni, nonostante ciò sia richiesto dal gestore del registro, dall'UFCOM o da un'altra autorità svizzera che interviene nell'ambito dell'esecuzione dei suoi compiti,
 2. il titolare utilizza il nome di dominio per offrire prodotti o servizi oppure per fare della pubblicità per promuoverli,
 3. ci sono motivi fondati di supporre che il titolare utilizzi il nome di dominio a scopo illecito o in modo illecito secondo il diritto svizzero.
- 8.2 Il gestore del registro rifiuta il vostro nome di dominio .swiss se lo esigono ragioni tecniche.
- 8.3 Il gestore del registro può anche rifiutare il vostro nome di dominio .swiss:
 - a. se il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria;
 - b. se il gestore del registro ritiene necessario proteggere l'integrità, la sicurezza e la stabilità del DNS o l'infrastruttura tecnica o i servizi di registrazione del gestore del registro del dominio .swiss.

9 Blocco del vostro nome di dominio .swiss

- 9.1 Il gestore del registro blocca il vostro nome di dominio .swiss se sono adempiute le condizioni seguenti:
 - a. se vi è ragione di credere che il nome di dominio sia utilizzato per:
 - i. accedere a dati critici tramite metodi illegali;
 - ii. diffondere o utilizzare software dannosi; o
 - iii. favorire attività di cui alle lettere i o ii.
 - b. un ente per la lotta contro la cybercriminalità riconosciuto dall'UFCOM ha presentato una richiesta di blocco e le condizioni di cui alla lettera a sono soddisfatte.
 - 9.2 Il gestore del registro può bloccare tecnicamente e amministrativamente un nome di dominio per un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi se, pur essendo soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 9.1, manca la richiesta di blocco da parte di un ente conformemente alla sezione 9.1 lettera b. Può prolungare il blocco per un massimo di 30 (trenta) giorni:
 - a. se vi sono motivi fondati per sospettare che il titolare abbia fornito dati d'identificazione falsi o usurpi l'identità altrui violando la legge; e
 - b. se è urgente prevenire un pregiudizio imminente e difficilmente riparabile.
- Se le condizioni di cui alla sezione 9.1 sono soddisfatte e la richiesta di blocco è stata presentata da parte di un ente riconosciuto ai sensi del numero 9.1 lettera b, il gestore del registro deve bloccare tecnicamente e amministrativamente un nome di dominio per un massimo di 30 (trenta) giorni.
- 9.3 Il gestore del registro informa immediatamente il titolare, per via elettronica, dell'avvenuto blocco. Gli chiede nel contempo di indicare, se necessario, un indirizzo postale valido in Svizzera e di identificarsi entro 10 (dieci) giorni. Revoca il nome di dominio se il titolare non adempie tale obbligo entro il termine impartito.
 - 9.4. Il gestore del registro interrompe il blocco tecnico e amministrativo del nome di dominio cinque giorni lavorativi o, in caso di estensione, 30 (trenta) giorni dopo il blocco. Se tale blocco è avvenuto in

seguito alla richiesta di un ente riconosciuto ai sensi della sezione 9.1 lettera b, il gestore del registro interrompe il blocco tecnico e amministrativo del nome di dominio 30 (trenta) giorni dopo l'esecuzione della richiesta. Il blocco può essere mantenuto oltre i 30 (trenta) giorni se l'UFCOM lo ordina.

9.5 Nel caso di nomi di dominio di nuova attribuzione, il gestore del registro può bloccare per 10 (dieci) giorni un nome di dominio la cui attribuzione risale a meno di 90 (novanta) giorni prima, se motivi fondati gli permettono di supporre che il titolare ricorra manifestamente a dati d'identificazione falsi o usurpi l'identità altrui e utilizzi il nome di dominio a scopo illecito o in modo illecito. Il gestore del registro chiede al titolare di identificarsi entro 10 (dieci) giorni e, se questi non lo fa entro il termine richiesto, il gestore del registro revoca l'attribuzione del nome di dominio.

9.6. Il gestore del registro devia a fini di analisi il traffico di dati diretto a un nome di dominio o in transito su questo nome di dominio se sono adempiute le condizioni seguenti:

- a. il nome di dominio è bloccato conformemente alla sezione 9.1;
- b. il trattamento delle informazioni mira esclusivamente a identificare e a informare le vittime delle attività di cui alla sezione 9.1 lett. a e ad analizzare il funzionamento di queste ultime allo scopo di sviluppare tecniche volte a identificare, combattere, limitare o perseguire tali attività; le informazioni raccolte totalmente prive di legame con queste attività non possono essere utilizzate e devono essere cancellate immediatamente;
- c. la deviazione del traffico di dati a fini di analisi è richiesta da un servizio riconosciuto alla sezione 9.1 lettera b per un massimo di 30 giorni.

La deviazione del traffico può essere mantenuta oltre i termini stabiliti soltanto su ordine dell'UFCOM.

10 Dati personali

10.1 Siete tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie per registrare il nome di dominio, nonché i dati completi e corretti di tutte le persone fisiche o giuridiche e altre entità associate al nome di dominio, come richiesto dal processo di registrazione, includendo:

- a. il vostro nome completo e/o il nome della vostra organizzazione, l'indirizzo postale e di posta elettronica, il numero telefonico e (se disponibile) il numero di fax;
- b. il nome completo, l'indirizzo postale e di posta elettronica, il numero telefonico e (se disponibile) il numero di fax del responsabile tecnico del nome di dominio registrato;
- c. il nome completo, l'indirizzo postale e di posta elettronica, il numero telefonico e (se disponibile) il numero di fax del responsabile per la gestione del nome di dominio registrato;
- d. il numero d'identificazione delle imprese (IDI) per le persone non fisiche;
- e. il numero AVS per le persone fisiche;
- f. l'uso previsto del nome di dominio.

Tutti i dati di cui alla sezione 10.1 sono definiti come "**dati di registrazione**". Questi dati sono obbligatori per la registrazione del nome di dominio.

10.2 Durante il periodo di registrazione del nome di dominio siete tenuti a correggere e aggiornare prontamente qualsiasi dato di registrazione errato o inesatto.

10.3 Il gestore del registro raccoglie i vostri dati di registrazione e altre informazioni e/o i vostri dati personali direttamente e/o presso i centri di registrazione accreditati per registrare e conservare il vostro nome di dominio .swiss e per svolgere operazioni di gestione dei nomi di dominio come trasferimenti, verifiche di conformità e simili. Acconsentite al fatto che i vostri dati di registrazione possano essere:

- a. trattati dal gestore del registro per fornire i servizi di registrazione, come richiesto dall'ICANN;
- b. resi pubblici nei limiti fissati dai regolamenti dell'ICANN e della legislazione svizzera applicabile in materia di protezione dei dati attraverso il servizio della banca dati WHOIS, che permette a chiunque di consultare via Internet alcuni dei dati di registrazione;
- c. spediti a un terzo presso cui sono depositati i dati (escrow agent), ossia il mandatario del deposito dei dati che fornisce servizi di deposito dati ai sensi della clausola 5 del contratto di gestore del registro stipulato con l'ICANN;
- d. messi a disposizione dell'ICANN ai fini di un'ispezione.

10.4 Il gestore del registro garantisce la sicurezza e la riservatezza dei dati di registrazione raccolti e li protegge da perdite, abusi, divulgazione non autorizzata, alterazione e distruzione.

10.5 Se si tratta di terzi (come i responsabili tecnici o per la gestione) di cui potete fornirci i dati di registrazione (direttamente o tramite il vostro centro di registrazione), voi garantite di averli informati:

- a. in merito agli usi previsti e ai destinatari dei dati di registrazione;
- b. in merito ai mezzi per avere accesso ai dati di registrazione che possediamo su di loro e, se necessario, modificarle direttamente o tramite il centro di registrazione.

10.6 Voi garantite di aver ricevuto da tali terzi il relativo consenso di trattare i loro dati personali conformemente al presente regolamento.

10.7 La base legale per la raccolta e il trattamento dei dati di registrazione è costituita dall'articolo 11 ODIn (Giornale delle attività), articolo 13 ODIn (trattamento di dati personali concernenti i centri di registrazione, i richiedenti e i titolari dei nomi di dominio), articolo 14 capoversi 2 e 4 ODIn (Servizi per la composizione delle controversie), articolo 15 ODIn e segg. (Misure in caso di sospetto di abuso), articolo 16 ODIn (Assistenza amministrativa e cooperazione), articolo 18 ODIn (Informazione al pubblico), articolo 21 ODIn (Doveri d'informazione da parte dei gestori del registro), articolo 23 ODIn (Obbligo di collaborare da parte dei centri di registrazione), articolo 24a ODIn (Acquisizione di dati personali per l'attribuzione di nomi di dominio), articolo 29 ODIn (Obblighi del titolare) e articolo 52 ODIn (Dati messi a disposizione del pubblico). Si applica inoltre la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

10.8 Il gestore del registro (e il centro di registrazione coinvolto) deve fornire a terzi un accesso ragionevole ai dati di registrazione sulla base di un interesse preponderante di un terzo, salvo se su tale interesse prevalgono interessi o diritti e libertà fondamentali del titolare del nome di dominio registrato o di dati in base all'articolo 13 capoverso 1 LPD.

Eventuali dati personali saranno rilasciati unicamente in presenza di una base legale consolidata che consenta tale diffusione, e a seguito di una valutazione caso per caso. Potrebbe costituire una base legale per tale diffusione l'articolo 14 capoverso 3 ODIn (per URDP e URS), l'articolo 15 e segg. e l'articolo 16 ODIn (in caso di richieste da parte di autorità competenti) o ancora l'articolo 13 LPD (sulla base di un interesse preponderante di un terzo).

10.9 I dati elaborati saranno cancellati un anno dopo la scadenza del Contratto di registrazione. Segnatamente, eliminiamo completamente i contatti dal sistema di produzione quando non sono collegati a un dominio attivo per oltre un anno. Questo periodo di conservazione post-contrattuale di un anno è attualmente imposto dall'ICANN.

In ragione di obblighi legali di conservazione (art. 11 cpv. 2 ODIn), conserviamo i dati storici in una banca dati separata e con accesso ristretto, su server sicuri da noi controllati, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla scadenza del Contratto di registrazione.

11 Responsabilità del richiedente

11.1 Vi impegnate a tenere indenne il gestore del registro da qualsiasi pretesa, reclamo, azione od obiezione mossa da terzi derivante da o legata a diritti sul dominio .swiss, registrazioni, usi o trasferimenti di nomi di dominio .swiss.

11.2 Di conseguenza, voi risponderete per i costi di qualsiasi danno imputato al gestore del registro per controversie, procedure preliminari o qualsiasi altra pretesa, inclusi i costi risultanti dalla tutela dei propri interessi e le spese legali.

12 Composizione delle controversie

12.1 Procedura di revisione generale

Attribuzioni, rifiuti, revoche o blocchi di nomi di dominio disciplinati dal presente regolamento potranno essere contestati nell'ambito di una procedura di revisione generale definita all'articolo 15c capoverso 1, all'articolo 27 capoverso 4 e all'articolo 31 capoverso 2 dell'ODIn. Nello specifico, se la domanda formale di revisione è depositata dalla parte interessata, spetta all'UFCOM emettere una decisione formale, che potrà essere successivamente impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Voi accettate di rispettare la composizione delle controversie relative al vostro nome di dominio .swiss ai sensi della procedura di revisione generale.

12.2 Procedura di composizione delle controversie dell'ICANN

Accettate inoltre di rispettare tutti i regolamenti e le procedure di composizione delle controversie dell'ICANN relative al vostro nome di dominio .swiss. Segnatamente, voi accettate di sottostare ai seguenti regolamenti per la composizione delle controversie:

- a. il regolamento per la risoluzione di controversie sui nomi di dominio uniformi ("**UDRP**") adottato dall'ICANN, consultabile all'indirizzo <http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy>, e integrato nel presente regolamento in forma di rinvio. Qualsiasi contestazione di terzi contro la registrazione del vostro nome di dominio secondo le procedure UDRP sarà condotta secondo le regole consultabili all'indirizzo <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm> e le regole supplementari scelte dal fornitore del servizio per la composizione delle controversie di tipo amministrativo;
- b. il regolamento **URS** (Uniform Rapid Suspension – sospensione rapida uniforme di un nome di dominio) e la procedura URS adottati dall'ICANN, consultabili all'indirizzo <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs>, nonché qualsiasi altro regolamento per la composizione delle controversie che può essere emesso dall'ICANN.

13 Modifica del presente regolamento

13.1 Ci riserviamo il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.

13.2 Alla data dell'entrata in vigore, la nuova versione sarà applicata con effetto immediato:

- a. a qualsiasi nuovo nome di dominio; o
- b. a nomi di dominio già esistenti a partire dal loro primo rinnovo.

13.3 La versione applicabile del presente regolamento è quella consultabile sul nostro sito alla data in cui i nostri servizi ricevono la vostra richiesta di registrazione.

14 Legislazione e giurisdizione applicabili

14.1 Il presente regolamento è retto dal diritto svizzero.

14.2 Qualsiasi controversia legale che potrebbe insorgere dall'interpretazione o esecuzione del presente regolamento è risolta nell'ambito di una procedura di revisione generale conformemente alla sezione 12.1 del presente regolamento.